



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Fano

ORDINANZA

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PORTO DI FANO**

Località: Porto di Fano – Via Lungomare Mediterraneo

Data: dal 31 luglio al 01 agosto 2026

Impresa: “R.T.I. SINTEXCAL S.p.a.”(**Mandataria**) - “LUCARELLI COSTRUZIONI S.r.l.”
(subappaltatrice)

- VISTA** l’istanza pervenuta con nota prot. n. 0070285 in data 22/07/2026, così come integrata con nota prot. n. 0072312 in data 28/07/2026, presentata del Comune di Fano – Settore Governo del Territorio, tesa ad ottenere l’emissione di un provvedimento ordinativo atto a disciplinare i lavori di manutenzione straordinaria delle aree portuali del porto di Fano;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 582 in data 30/12/2025 del Comune di Fano, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo recante “*Manutenzione straordinaria Porto di Fano – anno 2026*”;
- VISTA** la Determinazione n. 2645 in data 22/07/2026 del Comune di Fano, Settore Governo e Territorio – U.O.C. Pianificazione e Demanio marittimo, relativa ai lavori di che trattasi;
- VISTA** la Determinazione n. 551 in data 26/03/2026 del Comune di Fano, Settore Governo e Territorio – U.O.C. LL.PP., relativa all’affidamento dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) “SINTEXCAL S.p.a.”;
- VISTA** la Determinazione n. 1327 in data 24/07/2026 del Comune di Fano, Settore Governo e Territorio – U.O.C. LL.PP., relativa all’autorizzazione alla SINTEXCAL S.p.a. (**Mandataria**) a subappaltare all’impresa “LUCARELLI COSTRUZIONI S.r.l.” la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- VISTO** il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” redatto in data 17/06/2026 dalla Dott.ssa Ing. SANTINI Elena;
- VISTO** il “Piano Operativo di Sicurezza” redatto in data 28/07/2026 dalla “LUCARELLI COSTRUZIONI S.r.l.”;

- VISTO** il “Nuovo Codice della Strada” approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR n. 485;
- VISTO** il regolamento portuale reso esecutivo con Ordinanza 20/2011 in data 25/05/2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTA** l’Ordinanza n. 11/2023 in data 14/03/2023 di quest’Ufficio Circondariale marittimo recante “*Regolamento per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale*”, con la quale è stata disciplinata la viabilità nel porto di Fano;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d’ ufficio;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare le attività operative nell’area interessata dalle operazioni di che trattasi.

R E N D E N O T O

che nel periodo dal **31 luglio al 01 agosto 2026, (estremi inclusi)**, un tratto di strada di Via Lungomare Mediterraneo, posto rispettivamente in corrispondenza del manufatto (ex stabulario) in concessione alla Soc. “NEW COPROMO”, sarà interessato da lavori di ripristino del manto stradale ad opera della “LUCARELLI COSTRUZIONI S.r.l.”, (come meglio evidenziato nell’allegato stralcio planimetrico facente parte integrante della presente ordinanza).

O R D I N A

Articolo 1

(Disposizioni generali)

Nel periodo di cui al “rende noto”, l’area portuale interessata dai lavori, **é interdetta** al traffico veicolare e pedonale. È istituito, altresì un senso unico alternato. Tutti coloro che, in ragione del proprio *status*, abbiano necessità di accedere all’interno del porto di Fano per fini lavorativi ovvero per il raggiungimento di aree pubbliche, dovranno prestare massima attenzione alla temporanea segnaletica stradale nonché all’impianto semaforico indicanti il **senso unico alternato**.

Articolo 2

(Obblighi per la ditta esecutrice)

Si fa obbligo in capo alla Ditta esecutrice di attenersi, nell’esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere assicurata la vigilanza delle aree interdette, con personale all'uopo predisposto, al fine di impedire l'accesso alle stesse ad estranei non addetti ai lavori, e contribuendo altresì all'incanalamento del traffico veicolare nei tratti di strada con senso unico alternato, mediante apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con l'installazione altresì, di un impianto semaforico, nel periodo di chiusura parziale della strada di cui al "*rende noto*";
- b) ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro applicabili al caso di specie, l'area di cantiere dovrà essere adeguatamente delimitata e segnalata sia nelle ore diurne che notturne predisponendo apposita recinzione e idonea cartellonistica monitoria che indichi "DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI" con gli estremi della presente ordinanza;
- c) prendere ogni eventuale altra precauzione atta ad evitare che soggetti e mezzi terzi e comunque non addetti ai lavori, accedano all'area di cantiere, attivando, se del caso, un mirato servizio di vigilanza;
- d) garantire assicurate condizioni di sicurezza, evitando in ogni modo, qualsivoglia pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- e) predisporre apposita e specifica segnaletica verticale ed orizzontale, atta a garantire, in sicurezza, la viabilità pedonale ai soggetti in transito nell'area oggetto dei lavori di che trattasi;
- f) le operazioni di cui al "*rende noto*" e quelle ad esse ancillari dovranno essere eseguite, nel rigoroso rispetto della normativa ambientale vigente ed applicabile in materia;
- g) assicurarsi che tutto il personale impiegato nei lavori di nazionalità non italiana, che non comprendano e parlino correttamente la lingua italiana, abbiano avuto perfetta comprensione e relativa traduzione degli obblighi, oneri, prescrizioni, che l'Autorità Marittima ha imposto con il presente provvedimento o dovesse imporre e/o comunicare successivamente, in ordine all'esecuzione delle operazioni e dei lavori di cui al "*rende noto*";
- h) accertarsi della corretta osservanza di quanto precede anche in caso di effettuazione dei lavori da parte di terzi soggetti, che operino con rapporto di prestazione d'opera e/o senza vincolo di subordinazione diretta con la società istante ovvero con quella esecutrice dei lavori, rimanendo estraneo all'Autorità marittima ogni rapporto sinallagmatico che la stessa società intrattenga con tali soggetti.
- i) al termine delle operazioni, la ditta richiedente dovrà provvedere al ripristino ed alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi, nonché provvedere alla comunicazione di "fine attività" all'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Fano.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni, a persone e/o a cose direttamente o indirettamente riconducibili alla trasgressione, e/o a comportamenti difformi e/o omissioni rispetto a quanto stabilito ed impartito con il presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata secondo la vigente normativa applicabile in materia ed ai sensi:

- degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, consultabile sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze.

Fano, (data della registrazione)

Il Capo del Circondario marittimo
T.V. (CP) Maria Giovanna TROMBETTA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate*

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARIA GIOVANNA TROMBETTA

In Data/On Date:

giovedì 30 luglio 2026 16:40:45

ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO

